REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Leonardo Venturini Presidente rel.

Elena Papa Consigliere

Marco Scognamiglio Primo Ref.

ha emesso la seguente:

SENTENZA n. 110 /2025

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero di segreteria 63193 ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti nei confronti di **-**, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Beatrice Pieraccini, c.f.: PRCMBT69B68L833P, PEC: beatrice.pieraccini@pec.avvocatilucca.it, ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo PEC;

Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (codice di giustizia contabile);

Esaminati gli atti e i documenti della causa;

Uditi, nella camera di consiglio della I^ fase del giudizio in data 5 giugno 2025, il relatore, Presidente Leonardo Venturini, il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fabio Alpini nonché l'avv.to Beatrice Pieraccini per il convenuto, tenutasi poi, con gli stessi soggetti la II^ fase il 18 settembre 2025

RITENUTO IN FATTO

Con atto depositato il 18 dicembre 2024 e notificato il 13 gennaio 2025

la locale Procura conveniva in giudizio - innanzi al questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Toscana per sentirlo condannare al risarcimento, in favore della Questura di Lucca, del danno complessivo pari a **€ 11.945,00**, cui erano da aggiungersi la rivalutazione monetaria dall'evento lesivo e, dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, gli interessi legali, oltre alle spese di giustizia.

La *notizia damni*, ritenuta dalla Procura specifica e concreta, era costituita dalla nota n. 23888 del 21 maggio 2024, acquisita al prot. CdC n. 1623 in pari data; con essa il Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Lucca aveva trasmesso una presunta segnalazione di danno erariale nei confronti del citato Sostituto Commissario -, all'epoca dei fatti Responsabile della Squadra Amministrativa presso la Divisione Polizia Amministrativa della medesima Questura, per aver ricevuto, nel corso delle annualità dal 2015 al 2022, compensi per incarichi svolti senza la prescritta autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

Esponeva la citante che, da una fonte informativa del territorio, non meglio precisata, la Squadra Mobile della Questura di Lucca aveva appreso, nel mese di febbraio 2024, che il suddetto - aveva effettuato, nelle annualità indicate, corsi di formazione retribuiti in qualità di docente per l'Agenzia formativa QUEC - Quality Evolution Consulting s.r.l., avente sede legale in Porcari (LU) e luogo di esercizio in Capannori (LU). I corsi erano rivolti agli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici

esercizi.

La stessa fonte informativa aveva segnalato, altresì, lo svolgimento di altri incarichi, da parte del -, e cioè l'effettuazione di corsi di aggiornamento a favore di operatori ASC della Intelligence Consulting s.r.l., con sede in Altopascio (LU).

L'istruttoria posta in essere dalla Questura, avvalsasi anche della banca dati Punto Fisco, aveva avuto come esito che il - avrebbe percepito redditi, nelle annualità indicate, dalla QUEC. Non sono risultati, formalmente, compensi a lui corrisposti dalla Intelligence Consulting s.r.l., sebbene fonti confidenziali avessero informato che, anche per l'attività svolta svolta dal citato, questi avesse avuto un compenso. Dalle evidenze probatorie, in maggior parte documentali, acquisiti dalla Questura (SIT del Direttore dell'Agenzia QUEC, registro firme docenti, verbali di esame, dati reddituali estratti dalla banca dati Punto Fisco), sarebbe risultato che il - aveva svolto attività di docenza dal 2015 al 2022, tenendo uno o due corsi l'anno.

Per le ultime tre annualità, i corsi sono i seguenti secondo le affermazioni della Procura.

- Primo Corso 2020, matricola 2020LM0326, durato dal 3 agosto 2020 al 1° ottobre 2020, nel quale il - compare nel registro firme dei docenti, e nel quale, come risulta dal verbale di esame del 12 ottobre 2020, lo stesso rappresenta il "soggetto attuatore" del progetto formativo, e cioè la QUEC s.r.l.; risulta anche che il giorno dell'esame il - ha usufruito di un giorno di congedo ordinario.

- Secondo Corso 2020, matricola 2020AF0529, durato dal 26 agosto 2020

al 10 novembre 2020, nel quale il - compare nel registro firme dei docenti, mentre non risulta aver partecipato all'esame del 27 gennaio 2021, non essendo indicato nel relativo verbale.

- Corso 2021, matricola 2020LM0686, durato dall'11 gennaio 2021 al 3 marzo 2021, nel quale il - compare nel registro firme dei docenti, e nel quale, come risulta dal verbale di esame del 17 maggio 2021, lo stesso rappresenta il "soggetto attuatore" del progetto formativo, e cioè la QUEC s.r.l.; risulta anche che il giorno dell'esame il - ha usufruito di un giorno di congedo ordinario.

- Corso 2022, matricola 2022GL0211, durato dal 24 marzo 2022 al 26 maggio 2022, nel quale il - compare nel registro firme dei docenti, e nel quale, nel verbale di esame del 7 giugno 2022, lo stesso rappresenta il "soggetto attuatore" del progetto formativo, e cioè la QUEC s.r.l.; risulta anche che il giorno dell'esame il - ha usufruito di un giorno di congedo.

I corsi di formazione erano stati effettuati nella fascia serale, dalle ore 19 alle ore 24, e per un periodo si sono svolti in modalità *e-learning*, e comunque sempre al di fuori dell'orario di servizio del -.

Lo svolgimento degli incarichi in questione è pacifico, essendo stato ammesso anche dallo stesso -, nella sua Relazione di Servizio del 21 marzo 2024, predisposta a seguito della nota riservata a lui inviata dal Questore in data 20 marzo 2024, oltre ad essere confermato dal legale rappresentante della QUEC s.r.l., Riccardo Baldacci, come risulta dal verbale di sommarie informazioni da lui rese in data 4 aprile 2024.

Per quanto riguarda i compensi ricevuti per gli incarichi svolti, dalla documentazione acquisita (in particolare, dalle Certificazioni Uniche

dei Redditi – CUD), risultava che il -, nel periodo 2015-2022, aveva percepito redditi lordi complessivi pari a € 11.945,00.

Per i fatti in questione, veniva aperto un procedimento disciplinare nei confronti del - che, fra l'altro, in data 24 marzo 2024, è stato trasferito ad altro ufficio.

Parte attorea aveva ritenuto vi fossero le evidenze per un invito a dedurre ed il -, per il tramite del proprio difensore, ha preso visione del fascicolo istruttorio ma non ha depositato deduzioni, né si è avvalso della facoltà di essere sentito personalmente.

In assenza di ulteriori elementi e valutazioni fornite dall'invitato, l'organo di tutela erariale aveva ritenuto sussistenti i requisiti per l'esercizio dell'azione in giudizio del -.

La citante aveva ritenuto sussistere, nell'esposta vicenda, tutti gli elementi per una citazione in giudizio.

Il rapporto di servizio veniva ritenuto pacificamente ravvisabile poiché all'epoca dei fatti, il -, Sostituto Commissario, Responsabile della Squadra Amministrativa presso la Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Lucca era incardinato nei ruoli della pubblica amministrazione, con la conseguenza della giurisdizione della Corte dei conti.

Il comportamento antigiuridico si riteneva costituito dagli incarichi retribuiti e non autorizzati negli anni dal 2015 al 2022. Trattavasi di corsi di formazione destinati agli addetti ai servizi di controllo attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.

Per tali incarichi, svolti in orario in cui era libero dal servizio, il -, come già cennato, aveva ricevuto un compenso complessivo pari a € 11.945,00, regolarmente dichiarato come reddito.

L'attività extralavorativa, sopra descritta, posta in essere dal -, avrebbe evidenziato con chiarezza anche il requisito dell'antigiuridicità. In primo luogo, alla requirente premeva precisare che, in linea generale, in conformità con quanto previsto dagli artt. 97 e 98 Cost., i dipendenti pubblici sono vincolati al rispetto del dovere di esclusività della prestazione lavorativa, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, nonché in vista del conseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione. In citazione si richiamano anche gli artt. 60 e ss. del DPR 3/1957, articoli richiamati dal Testo Unico del Pubblico Impiego (D.Lgs 165 del 2001) art.53 che disciplinano le incompatibilità e il divieto di cumulo di impieghi da parte dei dipendenti pubblici.

Non sfuggiva alla requirente che l'obbligo di esclusiva incontra delle deroghe, descritte puntualmente nell'atto introduttivo del presente giudizio. Ma, in questo contesto di divieti assoluti, attività abbisognevoli di autorizzazione ed attività già autorizzate legislativamente, sempre, ricordava la citante, il legislatore, per gli incarichi autorizzabili, ha demandato all'amministrazione di appartenenza la valutazione, a priori, della compatibilità dell'incarico esterno con l'attività da svolgere all'interno; valutazione che deve tenere conto di tutte le circostanze del caso e, all'esito della valutazione decidere di concedere o meno l'autorizzazione.

Veniva quindi posta in risalto la circostanza che, all'epoca dei fatti, il - fosse Responsabile della Squadra Amministrativa, che si occupa proprio di svolgere controlli sul rispetto delle norme di settore, anche con riferimento al possesso dei requisiti normativi da parte degli addetti al controllo dei pubblici servizi di intrattenimento. Di conseguenza, l'attività svolta dal - in qualità di dipendente della Questura di Lucca era strettamente connessa a quella che svolgeva su incarico della QUEC s.r.l., sul medesimo territorio, con possibili profili di interferenza e inopportunità.

Le condotte antigiuridiche descritte venivano caratterizzate quanto meno, da colpa grave.

Il danno erariale, per parte attorea risulterebbe pari ai compensi lordi percepiti per l'attività svolta, ammontanti ad € 11.945,00.

Con atto di costituzione e risposta del 16 maggio 2025, il - con il suo difensore, dopo aver descritto l'impianto di accusa ed elencato l'ampia normativa in materia segnalava che la stessa Procura attesta che egli aveva svolto tale attività libero dal servizio, fuori dal relativo orario o in giorni di congedo ordinario.

Circa il profilo dell'incompatibilità e del conflitto di interessi la difesa - ribatteva all'accusa che le funzioni di controllo cui il Sig. - era addetto, quale Responsabile della Divisione Polizia Amministrativa presso la Questura, nulla avevano a che fare con i corsi nei quali prestava docenza.

I corsisti, a seguito dell'ottenimento dell'attestato di frequenza abilitante, inoltrano, a mezzo del soggetto o agenzia di vigilanza che

intende assumerli, la relativa domanda alla Prefettura, la quale, a sua volta, chiede l'informativa alle Autorità di P.S. territorialmente competenti. L'Ufficio del Sig. - effettuava detta istruttoria, consistente, essenzialmente, nella verifica del soggetto presso la banca dati SDI in possesso delle Forze dell'ordine. Dunque sarebbe chiaro, infatti, che la docenza di materie giuridiche era finalizzata all'ottenimento dell'attestato di frequenza e che l'istruttoria quale funzionario di P.S. aveva a oggetto i possibili 'precedenti' del soggetto ed era preordinata, in caso negativo, al rilascio di un nulla osta che non costituiva affatto il provvedimento definitivo di iscrizione, di competenza della sola Prefettura.

Ma ciò che alla difesa del - premeva evidenziare, è che questi non era astretto ad un'autorizzazione rientrando le presenti vicende nella previsione di cui all'art. 53, comma 6, lett. f-*bis* del T.U. Pubblico Impiego, ovvero l'attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica, attività che il pubblico dipendente può svolgere senza essere tenuto a richiedere alcuna preventiva autorizzazione all'Amministrazione di appartenenza, né a comunicare l'avvenuto conferimento di tali incarichi. L'esposta previsione è stata introdotta dal d.l. 31 agosto 2013, n. 101, conv. in legge 125 del 2013 che ha attenuato precedenti problematiche, liberalizzando anche attività di "docenza e di ricerca scientifica" svolgibili a favore, di soggetti privati conferenti, con partecipazione sia di soggetti pubblici che privati come discenti.

Il convenuto pur senza riconoscere alcunché, formulava poi richiesta di

rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 c.g.c. per la definizione della propria posizione mediante pagamento della somma di € 2.389,00 pari al 20% della pretesa risarcitoria azionata nei suoi confronti.

Relativamente alla congruità dell'importo proposto, si adduceva l'infondatezza della domanda attorea, la carenza di condotta antigiuridica e la mancanza di colpa grave.

La Procura rendeva parere favorevole il 14.5.2025.

Esaurita la discussione nella I^ camera di consiglio del 5 giugno 2025 il collegio si era ritirato per decidere, chiamato *in primis* a decidere sulla richiesta, formulata dal convenuto, di applicazione del rito abbreviato introdotto dall'articolo 130 del codice di giustizia contabile. Tale norma dispone che "*In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione*".

Ai sensi del successivo comma 6 della disposizione richiamata, il Collegio doveva pertanto deliberare in merito alla richiesta su cui si è formato l'accordo delle parti, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto, così come prospettata dall'attore pubblico, e dell'entità del danno richiesto in pagamento.

E' stato adottato il decreto n.7 del 2025, del seguente tenore:

- la domanda di rito abbreviato risulta essere stata presentata nei modi e nei termini di legge, in una fattispecie in cui non si prospettava una ipotesi di doloso arricchimento del convenuto (tra l'altro, in quanto l'evento non consegue a un comportamento doloso);

- risulta, inoltre, come già accennato, il parere favorevole del pubblico ministero;

- il Collegio, in ogni caso, ritiene congrua la somma offerta in pagamento in relazione al danno prospettato e alle modalità di svolgimento della condotta contestata, nonché alle altre circostanze desumibili dall'esame degli atti e dei documenti della causa.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana:

- accoglie la richiesta di rito abbreviato, presentata dal convenuto ai sensi dell'articolo 130 del Codice di giustizia contabile e, per l'effetto, determina in euro 2389,00 (duemilatrecentottantanove,oo) la somma che dovrà essere versata a favore dell'amministrazione danneggiata ***(Questura di Lucca)****. Tale somma dovrà essere versata* ***entro trenta giorni dalla data di comunicazione del presente decreto****, con onere di tempestivo deposito presso la Segreteria della* ***quietanza sottoscritta attestante l'avvenuto buon fine del pagamento*** *in favore dell'amministrazione già citata;"*

Risulta agli atti la ricevuta del bonifico effettuato presso un Istituto Bancario, di euro 2389,00 data accredito 24/06/2025 - Causale - Alessio C.F BLLLSS68B21D874P pagamento danno erariale come da decreto della Corte dei Conti, sezione Toscana n 7/2025 del 05/06/25, TNR

250621289861759348032001370OIT -Ordinante - ALESSIO IBAN "omissis" - Dati Beneficiario Ministero degli Interni capitolo 3560/3 CAP. 14 – banca BANCA D'ITALIA IBAN " omissis" Internet Banking 21/06/2025.

Alla udienza camerale del 18 settembre 2025 il magistrato relatore ha evidenziato l'intervenuto deposito della documentazione attestante il versamento dell'importo dovuto, mentre il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale ha preso atto della regolarità del versamento chiedendo la definizione della pretesa attorea originaria.

Tanto premesso occorre osservare che l'art. 130, comma 1, del nuovo codice della giustizia contabile , approvato con il d.lgs. n. 174/2016, reca le previsioni normative di cui sopra.

Il successivo comma 6 prevede che "*in caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata*".

Il comma 8 prevede che "*il collegio definisce il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese*".

Il comma 9 definisce "*non impugnabile*" la sentenza pronunciata in primo grado.

Infine il comma 10 dispone, nell' ipotesi di non accoglimento della richiesta ovvero di omesso pagamento della somma fissata ai sensi del comma 7, la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario.

In ordine alla questione oggetto del presente giudizio, dalla documentazione depositata dalle parti convenute emerge il tempestivo e regolare versamento in unica soluzione delle somme definite in sede di rito abbreviato, in favore del Ministero dell'Interno.

Pertanto, sussistono tutti i presupposti per poter definire il giudizio ai sensi dell'articolo 130 del codice di giustizia contabile. Tale definizione deve essere qualificata come alternativa al giudizio, secondo lo stesso tenore letterale della norma, non configurandosi una cessazione della materia del contendere, dal momento che il pagamento è stato solo parziale, ma una fattispecie estintiva speciale, non conforme né al modello processuale civile (ex artt. 306 e ss. c.p.c. per rinuncia agli atti, rinuncia all'azione ed inattività delle parti) né alle ipotesi previste dal codice di giustizia contabile ai sensi dell' art. 110 (rinuncia agli atti del processo) e dell' art. 111 (inattività delle parti): cfr. Sez. III Centr. 104/2018.

Le spese di giudizio sono poste a carico delle parti convenute (cfr. questa Sezione n.16/2020, Sezione giurisdizionale Regione Lazio n.114/2019 e Sez. III Centr. 210/2019) nonché questa Sezione n. 61/2024 e quantificate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Regione Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la definizione del giudizio n. 63193 nei confronti del signor -.

Le spese di giudizio sono a carico della parte convenuta e liquidate in € 285,26 (Duecentoottantacinque/26).

Così disposto in Firenze, nelle camere di consiglio dei giorni 5 giugno e 18 settembre 2025.

Il Presidente relatore

Leonardo Venturini

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 25/09/2025

Il Funzionario

Daniele Iliceto

F.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Presidente

(Leonardo Venturini)

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 25/09/2025

Il Funzionario

Daniele Iliceto

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Firenze, 25/09/2025

Il Funzionario

Daniele Iliceto

F.to digitalmente